



Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12299/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0232(NLE)

ECOFIN 1065
UEM 380
FIN 1130
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
della Lettonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Lettonia il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione dell'8 dicembre 2023³, del 18 febbraio 2025⁴, del 12 dicembre 2025⁵ e del 10 luglio 2026⁶.
- (2) Il 21 luglio 2026 la Lettonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti la Lettonia ha presentato un PRR modificato.

² Cfr. i documenti ST 10157/21 e ST 10157/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 15569/23 e ST 15569/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 5730/25 e ST 5730/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. i documenti ST 15719/25, ST 15719/25 ADD 1, ST 15719/25 ADD1 REV 1 (el, mt) e ST 15719/25 ADD1 COR 1 (lv) all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. i documenti ST 10641/26 INIT e ST 10641/26 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Lettonia a causa di circostanze oggettive riguardano due misure.
- (4) La Lettonia ha spiegato che una misura è stata modificata al fine di attuare un'alternativa migliore per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della misura 5.2.1.r. (Riforma dell'istruzione superiore, eccellenza scientifica e governance) nell'ambito della componente 5 (Trasformazione economica e riforma della produttività). Su questi presupposti la Lettonia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Lettonia ha spiegato che una misura è stata modificata per attuare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità della misura. Si tratta della misura 1.2.1.2.i. (Aumentare l'efficienza energetica nelle imprese sotto forma di uno strumento finanziario combinato) nell'ambito della componente 1 (Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale). Su questi presupposti la Lettonia ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (6) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Lettonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (8) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (9) Il costo totale stimato del PRR modificato della Lettonia ammonta a 1 969 244 522 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Lettonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Lettonia dovrebbe essere pari a 1 969 244 522 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Lettonia rimane pertanto invariato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (11) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Lettonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lettonia, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
